

PROGETTAZIONE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio del 26 gennaio 1999, art. 3

PAGINA BIANCA

Premessa

Coerentemente con le *mission* aziendali e con le priorità indicate dalla prima direttiva (26 gennaio 1999) del Presidente del Consiglio, le attività di comunicazione di Sviluppo Italia sono rivolte a:

- facilitare ai cittadini e alle imprese l'accesso alle informazioni e ai dati;
- favorire la creazione di reti fra gli operatori economici;
- promuovere le opportunità di investimento offerte dal Paese.

Tra i diversi strumenti individuati, particolare importanza rivestiranno i mezzi di informazione più innovativi (sito Internet, *call center*, cd-web), personalizzati in base alla tipologia di utenti (cittadini, imprenditori italiani e stranieri, amministratori pubblici).

La convenzione stipulata con il Ministero del Tesoro in tema di Patti territoriali prevede che una specifica attività di promozione sia avviata al fine di diffondere dati, notizie ed aggiornamenti in materia, per facilitare l'accesso alle informazioni relative alle opportunità, agli incentivi, alle iniziative di sviluppo per gli imprenditori, italiani o esteri, interessati ad investire sul territorio italiano, ed in particolare nelle aree depresse.

Il raggiungimento di tali obiettivi comporta la necessità di razionalizzare e mettere a disposizione degli utenti una vasta gamma di informazioni relative alle condizioni socio-economiche, alla struttura dei mercati, alle normative nazionali e comunitarie, alle opportunità di localizzazione, agli strumenti di incentivazione e all'offerta di servizi reali e finanziari per le imprese.

Sito Internet

Sviluppo Italia ha presentato ufficialmente il proprio sito internet in occasione della Fiera COM.P.A. '99 (Salone della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino) di Bologna il 17 settembre.

Il sito di Sviluppo Italia, consultabile all'indirizzo www.sviluppoitalia.it, è concepito con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle informazioni relative alle opportunità, agli incentivi, alle iniziative di sviluppo sul territorio da parte di imprenditori e investitori, avviati o potenziali, italiani o esteri, già operanti o interessati a investire in Italia.

Il sito, progettato in modo da garantire a tutti un utilizzo facile ed immediato, contiene pertanto tutta l'informativa necessaria per valutare le opportunità di investimento esistenti: riferimenti normativi, tipologie di intervento, modalità di partecipazione ai programmi e modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento.

L'obiettivo primario è fornire un quadro completo delle opportunità offerte, nell'ambito del quale l'imprenditore possa identificare rapidamente il settore, il

territorio, la normativa e potenziali partner relativi al progetto che intende realizzare.

Nella prima fase di attività, il sito internet è articolato nelle seguenti sezioni:

- Informazioni istituzionali su Sviluppo Italia.
- Notiziario: gli argomenti principali, con titolo e collegamento ipertestuale agli eventuali articoli completi, sono presentati nella *home-page*; l'aggiornamento delle informazioni presenti nel notiziario viene curato dal *back office dell'information point*, che provvede all'inserimento e all'aggiornamento dei dati in modo autonomo e diretto.
- Portale guida, contenente l'elenco e il collegamento a tutti i siti potenzialmente interessanti per gli interlocutori di Sviluppo Italia, in primo luogo quelli derivati o realizzati dalle società oggetto del riordino, con una breve spiegazione dei contenuti. Per informazioni e aggiornamenti su temi specifici, quali notizie e bandi concernenti le leggi di incentivazione, l'utente viene direttamente collegato con la relativa sezione all'interno del sito dell'istituzione di riferimento.
- Banca Lavoro. All'interno del sito sarà predisposta una banca dati comprendente domanda ed offerta di professionalità, offerte di Aziende e progetti in corso. Come per il notiziario, sarà compito del back office curare l'inserimento e l'aggiornamento dei dati. Verrà inoltre predisposto un formulario standard, con una procedura di autenticazione che consenta ai professionisti di registrarsi in modo autonomo.
- Patti Territoriali. All'interno del sito Internet, in attuazione di quanto previsto dal Programma Operativo Patti territoriali, saranno ideate e realizzate alcune pagine dedicate alle iniziative incluse nei patti territoriali. Inoltre, sempre attraverso il sito, verrà fornito un servizio di expertise on line che avrà il compito di rispondere ai quesiti delle amministrazioni periferiche e dei cittadini sulle specifiche materie. In una fase successiva il sito servirà anche a mettere in rete i Patti esistenti, evidenziandone le specializzazioni produttive e agevolando le aggregazioni tra i vari settori merceologici, al fine di favorire la collaborazione tra attori economici operanti nei medesimi ambiti.
- FORUM di "opinion maker": il sito Internet di Sviluppo Italia è il luogo di raccolta di opinioni ed informazioni di interlocutori qualificati sullo sviluppo della società dell'informazione in Italia; costituisce, quindi, un forum per la raccolta di idee e proposte mirate, che saranno raccolte e rese pubbliche in seguito ad una attenta valutazione.

Il successo dell'*information point*, del *call center* e del sito Internet dipenderà non solo dalla qualità dell'informazione trasmessa, ma anche dalla qualità del servizio prestato. Sono pertanto previsti corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale addetto.

CD-Web

Il CD-web *Digital Network Assistant* è un prodotto multimediale che permette, grazie al suo carattere interattivo, di creare un contatto diretto tra l'utente e Sviluppo Italia, consentendo in qualunque momento la fruizione dei dati aggiornati, messi a disposizione *on line* da Sviluppo Italia.

All'interno di Digital Network Assistant ci sono alcune informazioni in locale (registrate sul cd e consultabili senza accedere a internet) e altre in linea (consultabili tramite un collegamento internet), in continuo aggiornamento.

Il menù iniziale è diviso in 5 gruppi di informazioni:

- la presentazione, che contiene dati relativi a Sviluppo Italia, Investire Italia e Progetto Italia.
- i settori strategici per lo sviluppo ("motori dello sviluppo"), che contengono informazioni relative ai 10 settori che Sviluppo Italia ha individuato come prioritari: biotech, agroalimentare, società dell'informazione, turismo, sistema moda, ambiente, aerospazio, micromeccatronica, logistica e imprenditoria femminile.
- il territorio, suddiviso per regioni, nel quale sono contenute informazioni relative agli agglomerati industriali presenti nelle regioni d'Italia, con particolare riferimento ai settori merceologici più sviluppati all'interno di ogni singola area.
- le leggi agevolative, dove sono riportati i testi legislativi relativi allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, allo sviluppo del settore "servizi, industria e turismo", alla programmazione negoziata. Alla voce "altre normative" saranno riportati periodicamente, aggiornamenti e integrazioni.
- Sviluppo Italia on line, che rappresenta il canale di Sviluppo Italia per fornire alle aziende servizi, consulenze, aggiornamenti, ecc, aiutando così gli investitori e gli imprenditori nelle scelte aziendali.

Digital Network Assistant è flessibile e pensato per essere uno strumento di lavoro, può essere quindi aggiornato anche in base alle richieste dei clienti.

E' attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il CD-web, per rispondere alle finalità per cui è stato ideato e prodotto, sarà diffuso presso:

- gli enti locali,
- le Associazioni di categoria.
- soggetti privati.

Questi ultimi potranno ricevere i CD-web facendone esplicita richiesta telefonando al call center di Sviluppo Italia (numero 800-21-21-21), oppure troveranno tale strumento multimediale presso gli infopoint di prossima realizzazione.

Sarà inoltre possibile ordinare copia attraverso il sito internet di Sviluppo Italia.

Call center

Il *call center* rappresenta uno strumento fondamentale di offerta di servizi informativi.

Il ruolo prioritario che il *call center* è chiamato a svolgere è quello di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di informazione, oggi frammentata e difficilmente accessibile per i non addetti ai lavori.

L'obiettivo è che il *call center* diventi, a livello nazionale, il *first stop shop* cui rivolgersi per ottenere informazioni. Sarà compito del *call center*, infatti, indirizzare correttamente l'utente nel panorama delle iniziative esistenti, fornendo alcune indicazioni di base e tutti i riferimenti necessari per la proficua implementazione delle iniziative.

A questo scopo Sviluppo Italia sta procedendo alla razionalizzazione e standardizzazione delle informazioni esistenti, attraverso l'integrazione e la riorganizzazione dei centri di assistenza telefonica attualmente attivi presso le società che confluiranno in Sviluppo Italia ed al coordinamento con gli sportelli informativi per le imprese esistenti presso le amministrazioni centrali e periferiche.

Attraverso l'attivazione di un numero verde (800 21-21-21), prevista per il mese di ottobre, sarà data risposta alle richieste di informazione degli utenti.

Il *call center*, inoltre, attraverso operatori altamente qualificati, permetterà l'accesso alle informazioni fornite dal sito di Sviluppo Italia anche a chi non disponga di un collegamento Internet.

La gestione del *call center* verrà affidata ad una struttura esterna a Sviluppo Italia. Tale decisione è fondata sulla funzione prioritaria attribuita al *back office*, struttura interna che resta il principale canale per il reperimento e la razionalizzazione delle informazioni.

È stato completato il programma di formazione del personale, che fornirà informazioni sulle società del gruppo e sulle rispettive attività, missioni e linee di intervento - settori strategici, Patti territoriali (procedure, attività ammissibili al finanziamento, stato di attuazione), attrazione degli investimenti esteri -, nonché sulle leggi agevolative gestite dalle società confluite in Sviluppo Italia.

Information point

Sviluppo Italia ha progettato la realizzazione di un *information point*, quale luogo fisico di incontro tra la domanda puntuale d'informazione da parte dell'imprenditore e l'offerta, selezionata e destrutturata, relativa alle opportunità di investimento e ai vantaggi localizzativi.

L'*information point* sarà dotato di supporti informatici (*software*, banche dati, strumenti multimediali, ecc.) e documentali (pubblicazioni, guide, newsletter, brochure, ecc.), che contribuiranno a rispondere alle prime esigenze dell'utente.

Il *front office* dell'*information point* avrà il compito di raccogliere le richieste degli utenti e, nel caso in cui non sia possibile dare immediata risposta a causa della maggiore complessità della materia, trasmetterle all'ufficio di supporto tecnico o *back office*.

Il *back office* provvederà ad esaminare i singoli casi e a fornire un'assistenza di secondo livello, di carattere più approfondito, in risposta a specifiche richieste degli utenti. Esso gestirà inoltre il patrimonio di informazioni di Sviluppo Italia e fornirà assistenza tecnica, in termini di normativa e di opportunità di investimenti sul territorio, all'intero sistema di comunicazione, in particolare alimentando costantemente il *front office* con informazioni e dati tempestivi ed aggiornati.

Si sta concludendo il processo di selezione del personale che opererà all'interno del *back office* che, in virtù delle funzioni attribuitegli, si avvarrà di risorse umane di elevato livello tecnico-professionale.

Il *back office* sarà inoltre responsabile della gestione e dell'aggiornamento continuo della banca dati (risultato della razionalizzazione e integrazione di tutte le banche dati gestite attualmente dalle società confluente), strumento indispensabile di supporto agli operatori dell'*information point* e del call center.

Strumenti operativi dell'information point

Il primo *information point* sarà operativo dall'inizio del 2000 e sarà ubicato a Roma, in Via Veneto, nell'edificio che ospita attualmente la sede legale di Sviluppo Italia.

E' in corso di definizione un progetto di *franchising* per l'apertura, da parte delle singole amministrazioni pubbliche, di altri *information point* sul territorio. Tale progetto permette alle amministrazioni interessate di ottenere il supporto operativo di Sviluppo Italia per l'organizzazione e la fase d'avvio e di usufruire del complesso di dati, notizie ed informazioni della Società, al fine di definire standard qualitativi per lo svolgimento delle funzioni.

Altre attività

All'interno dei principali aeroporti italiani saranno collocate alcune postazioni computerizzate, contenenti una dettagliata gamma di informazioni fruibili da un vasto pubblico di utenti, pendolari e occasionali.

Tali postazioni informatiche e multimediali si compongono di un terminale video, e di una videocamera, grazie ai quali Sviluppo Italia avrà modo di presentarsi all'utente, mettendo a disposizione una serie di dati riguardanti il proprio ruolo e gli specifici campi di attività. Sviluppo Italia, inoltre, fornirà tutte le informazioni tecniche, raccolte e rese disponibili dalla redazione del suo *back office* attraverso il sito internet ed il *cd-rom*.

Gli utenti potranno, altresì, reperire informazioni e notizie specifiche, relative ai diversi campi di azione e di interesse nonché inserire propri dati.

Ogni postazione conterrà tutte le indicazioni relative al territorio di riferimento, per consentire agli utenti in transito di ricavare i riferimenti territoriali utili alla loro permanenza nell'area.

Le prime postazioni verranno insediate nei principali aeroporti italiani.

Sviluppo Italia ha inoltre predisposto una campagna istituzionale con l'obiettivo principale di illustrare funzioni, attività e progetti intrapresi da Sviluppo Italia, con particolare riferimento alle aree depresse ad un vasto pubblico di utenti - amministrazioni centrali e locali, investitori italiani e stranieri, enti pubblici.

La prima campagna verrà presentata entro la fine di ottobre, sulla stampa nazionale, regionale (principali quotidiani del Mezzogiorno) e specializzata.

Per rispondere all'esigenza di raggiungere un vasto pubblico, è in via di definizione anche una Convenzione con la Rai, che si propone di illustrare e approfondire le attività di Sviluppo Italia, Investire Italia e Progetto Italia e di presentare casi di successo, efficaci in quanto inducono effetti imitativi.

Le forme utilizzate per l'intervento all'interno dei programmi - televisivi, radiofonici, televideo - Rai consisteranno, a seconda dei casi, in interviste a personaggi di spicco o esperti delle materie trattate, filmati, servizi o collegamenti.

Le tematiche saranno individuate da Sviluppo Italia in relazione ai propri obiettivi istituzionali e di comunicazione e successivamente concordate con la Direzione Rai competente e con la redazione dello specifico programma oggetto di intervento, al fine di garantire coerenza e omogeneità con la linea editoriale della trasmissione.

In aggiunta Rai News 24, il nuovo canale satellitare della Rai, dedicherà uno spazio alla promozione di Sviluppo Italia, al fine di garantire la maggior visibilità a livello nazionale e internazionale. In quest'ambito verranno attivate tre sezioni informative: un **notiziario**, che conterrà indicazioni sui principali avvenimenti ed iniziative imprenditoriali e/o della pubblica amministrazione; un **magazine**, dedicato ad approfondimenti su iniziative specifiche e progetti pilota ripetibili su scala nazionale; una **sezione interattiva**, nella quale saranno indicati i collegamenti con i siti internet di maggior interesse.

Sviluppo Italia ha attivato un servizio di Rassegna stampa dei giornali del Mezzogiorno (80 testate), focalizzata su temi economici e politici, in particolare quelli legati alla ricerca e innovazione, all'ambiente, al territorio, alla creazione d'impresa e all'occupazione.

La rassegna stampa viene trasmessa attraverso il sito internet, attraverso un software di archiviazione degli articoli che permette l'individuazione degli articoli pubblicati selezionando l'argomento prescelto.

Organizzazione e partecipazione a eventi

Nell'ambito delle attività per la promozione dei settori strategici per lo sviluppo, Sviluppo Italia sta organizzando, a livello nazionale ed internazionale, una serie di incontri e conferenze tematiche con gli attori economici e i responsabili delle istituzioni economiche, imprenditoriali e sociali per illustrare e approfondire le opportunità di investimento, servizi e localizzazioni sul territorio italiano e per promuovere l'attrazione degli investimenti.

Sviluppo Italia prende inoltre parte ai principali eventi nazionali e internazionali incentrati sulle tematiche connesse alle proprie missioni, in particolare sulla promozione degli investimenti, sui settori innovativi, sullo sviluppo locale, sulle PMI, sull'innovazione, sul trasferimento tecnologico. In alcuni casi la Società provvederà ad organizzare forum, dibattiti e incontri nei quali, oltre ad informare sulle proprie attività in corso, contribuisce a diffondere dati, notizie e informazioni sugli strumenti normativi e sulle opportunità di investimento.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

SVILUPPO ITALIA ***RACCOLTA NORMATIVA***

settembre 1999

INDICE

Legge 15 marzo 1997, n. 59 *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione"*.

(estratto artt. 11 e 14)

Legge 30 giugno 1998, n. 208 *"Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse"*.

Deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 105 *"Fondo ex art. 19, decreto legislativo n. 96/93 seconda assegnazione 1998"*.

Decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 *"Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 *"Costituzione del capitale e della struttura societaria di Sviluppo Italia S.p.A."*.

Deliberazione CIPE 22 gennaio 1999, n. 1 *"Proposta di direttive per la costituzione della società Sviluppo Italia"*.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 giugno 1999. *"Indirizzi e priorità della società Sviluppo Italia e delle società operative da essa costituite"*.

Deliberazione CIPE 14 maggio 1999, n. 72 *"Attività 1999 della società Sviluppo Italia, finalizzazione risorse"*.

Deliberazione CIPE 6 agosto 1999: *"Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del D.lgs recante: norme sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia"*.

17-3-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 63

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 marzo 1997, n. 59.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

(...)

Capo II

Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale

termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 25 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

e) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, atti-

colato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 463, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pro-

nunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera p), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte

delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera g) è abrogata; alla lettera r) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(...)

Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di

cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli

enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo, di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

(...)

3-7-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1998, n. 208.

Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessità di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualità e di cantierabilità.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui all'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, realizzati nelle aree depresse, ricompresi tra le opere commissariate di cui al comma 1, e al fine di riattivare l'operatività della legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riferimento alla promozione e allo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire 73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire 2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al

2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse assegnate dal CIPE, le disponibilità esistenti nelle sezioni del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le predette finalità saranno reintegrate a valere sulle risorse stanziati dai commi 1 e 2.

5. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale, e le relative istruttorie sono svolte con le modalità corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.

3-7-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale -

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3207):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 9 aprile 1998.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 22 aprile 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il 5, 6, 12, 16, 27 maggio 1998 e approvato il 2 giugno 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4960):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 giugno 1998 con pareri delle commissioni I, VIII, X e XIV.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 10, 16, 17 giugno 1998.

Esaminato in aula il 22 giugno 1998 e approvato il 25 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1997, n. 119), è il seguente:

«Art. 1 (*Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale*). — 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le

somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 19 del legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo somme derivanti da rovesci, recuperi di crediti, vertenze, resti e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza della quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, è destinata alla copertura di finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia abitativa di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure modalit  previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2013, è destinata, con decreto del Ministro dell'universit  e ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle risorse, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 28, successive modificazioni.

2. Per l'attuazione del presente articolo   autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 11, successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l'attuamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di azione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalit  delle opere, con priorit  per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i consorzi bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a contrarre mutui decennali con il Mediobanco S.p.A. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui   correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altres  che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilit  compatibilit  ambientale, efficacia e fattibilit  tecnico-economica. Il Ministro per le politiche agricole stabilisce, con decreto emanato in concerto con il Ministro del tesoro, le modalit , i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

— Si riporta il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilit  generale dello Stato in materia di bilancio», come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362:

«3. La legge finanziaria non pu  introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne pu  disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (*Omissioni*);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione   rinviata alla legge finanziaria».

3-7-1998

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 153

— L'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», ha istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea. Si riporta il testo dei commi 3, 5-bis e 5-ter:

«3. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite.

5-bis. Il Fondo di cui al comma 3 è ripartito sulla base di appositi deliberi del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 3. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 3. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis.

— Il testo dell'art. 13 del citato D.L. n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«Art. 13 (Comunicazioni straordinarie e interventi sostitutivi). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i conseguenti riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporre la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.

4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di ventiquattro posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corrispondenza dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1.

— Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante: «Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia»:

«Art. 56. — In apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale, statale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni competenti presentano per l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi progetti al CIPE che decide, entro i successivi trenta giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del Piano a medio termine.

Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalità e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale.

Le proposte delle amministrazioni debbono indicare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contemporaneamente indicatori quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.

La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilità nette complessive.

— La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca: «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione».